



CITTÀ DI SORSO
Servizio 3.2 Politiche Sociali

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione di convenzione per la concessione della gestione del Centro Servizi Polivalente per Disabili "DIS-ABILITY" presso il Polo Sociale Sant'Anna

Tra

Comune di Sorso, con sede in Piazza Garibaldi n. 1, C.F./P.IVA 00292580909, in persona della Responsabile del Servizio Sociale, di seguito denominato Comune

e

_____, con sede in _____, C.F./P.IVA _____, in persona del legale rappresentante pro tempore _____, di seguito denominato Concessionario

Premesse

- con Avviso pubblico il Comune di Sorso ha avviato la procedura per l'affidamento in concessione della gestione del Centro Servizi Polivalente per Disabili "DIS-ABILITY" presso il Polo Sociale Sant'Anna;
- il Capitolato speciale d'oneri e la Scheda tecnica costituiscono parte integrante della disciplina di gara e definiscono obblighi gestionali, standard organizzativi, personale minimo, indicatori di qualità e condizioni economiche della concessione;
- la concessione riguarda l'ambito di intervento "Riabilitazione e Competenze", articolato in "area riabilitativa e funzionale" e "area competenze e socializzazione", con utilizzo delle aree riabilitazione/socializzazione e motoria/sensoriale;
- all'esito della procedura comparativa svolta mediante Sardegna CAT e della graduatoria approvata con Determinazione n. _ del _, adottata sulla base del verbale della Commissione di Valutazione, è stato individuato il Concessionario.

Le premesse e gli allegati richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la concessione della gestione del Centro Servizi Polivalente per Disabili "DIS-ABILITY" presso il Polo Sociale Sant'Anna del Comune di Sorso.
2. La gestione comprende l'organizzazione e l'erogazione di servizi socio-educativi, riabilitativi, motori e di inclusione sociale rivolti a persone con disabilità, secondo il modello definito nella Scheda tecnica allegata alla procedura.
3. Il servizio è organizzato nell'ambito "Riabilitazione e Competenze", articolato nelle seguenti aree operative:
 - Area riabilitativa e funzionale;
 - Area competenze e socializzazione.
4. La presente convenzione disciplina altresì l'uso degli spazi, delle dotazioni e delle attrezzature messe a disposizione dal Comune per l'espletamento del servizio.



CITTÀ DI SORSO
Servizio 3.2 Politiche Sociali

Art. 2 – Immobile e spazi concessi

1. Il Comune concede in uso gratuito al Concessionario porzioni dell'immobile comunale sito presso il Polo Sociale Sant'Anna, in Via Sant'Anna n. 24, Foglio 55, mappale 2714.
2. Gli spazi concessi hanno una superficie complessiva di circa 303 mq e sono così articolati:
 - area riabilitazione e socializzazione di circa 238 mq;
 - area motoria e sensoriale di circa 65 mq.
3. Gli spazi sono individuati nella planimetria allegata alla documentazione di gara e sono concessi con le dotazioni minime previste dalla Scheda tecnica.
4. L'immobile è destinato esclusivamente allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e non può essere utilizzato per finalità diverse senza preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 3 – Durata

1. La concessione ha durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione o dalla diversa data indicata nel verbale di avvio del servizio.
2. L'avvio del servizio è formalizzato mediante apposito verbale sottoscritto tra le parti, che individua la data di decorrenza effettiva, l'assetto iniziale del personale e lo stato di consegna degli spazi.
3. Alla scadenza, il Comune può disporre il rinnovo per ulteriori 24 mesi, subordinatamente alla permanenza dell'interesse pubblico, al rispetto degli standard qualitativi e alla positiva valutazione dell'andamento gestionale.
4. È fatta salva la possibilità di eventuale proroga tecnica nei limiti strettamente necessari alla continuità del servizio, nei casi consentiti dalla normativa vigente.

Art. 4 – Natura gratuita della concessione

1. La concessione è attribuita a titolo gratuito, senza corresponsione di contributi, compensi o rimborsi da parte del Comune in favore del Concessionario.
2. Il valore d'uso figurativo dell'immobile è stimato in euro 18.000,00 annui, quale parametro convenzionale di riferimento della concessione gratuita.
3. Il Concessionario assume integralmente il rischio operativo della gestione e garantisce la sostenibilità economica del servizio mediante le entrate e le risorse indicate nel piano economico-finanziario presentato in sede di offerta.

Art. 5 – Utenza e capacità ricettiva

1. Il Centro è destinato all'accoglienza di persone con disabilità, con priorità per i residenti nel Comune di Sorso, nel rispetto della disciplina del servizio e dei criteri di accesso definiti dal sistema territoriale dei servizi.
2. La capacità ricettiva massima del servizio in regime diurno è pari a 20 posti.
3. Il servizio può prevedere sia frequenza ordinaria tramite quota giornaliera, sia prestazioni specialistiche individuali o in piccolo gruppo remunerate a tariffa oraria, secondo quanto previsto dal progetto individuale dell'utente e dal piano tariffario del gestore.



CITTÀ DI SORSO
Servizio 3.2 Politiche Sociali

Art. 6 – Modalità di accesso e presa in carico

1. L'accesso al servizio avviene in coerenza con la valutazione multidimensionale ASL–Servizi Sociali, la diagnosi funzionale, il profilo di funzionamento ICF e il Progetto Individuale o Progetto di Vita, secondo la normativa vigente.
2. Per i minori, il Concessionario assicura il raccordo con il PEI e con il GLO, ove previsti.
3. Il Concessionario garantisce una presa in carico personalizzata, multidisciplinare e documentata, con valutazioni in ingresso, monitoraggi intermedi e verifiche finali.

Art. 7 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga a:
 - avviare e gestire il servizio in conformità alla proposta progettuale presentata, al Capitolato e alla Scheda tecnica;
 - assicurare almeno 220 giornate annue di attività effettiva;
 - garantire l'apertura del Centro per cinque giorni alla settimana, con articolazione oraria adeguata ai bisogni dell'utenza;
 - impiegare personale qualificato, in numero e con profili coerenti con gli standard minimi richiesti;
 - assicurare continuità gestionale, stabilità dell'équipe e tempestiva sostituzione delle figure chiave assenti o cessate;
 - mantenere aggiornati registri, cartelle, PEI, documentazione educativa e riabilitativa e ogni altro atto previsto dal modello di servizio;
 - garantire il raccordo con Comune, ASL, famiglie, scuole e rete territoriale;
 - rispettare il CCNL di settore, la normativa su lavoro, sicurezza, privacy e ogni altra disposizione applicabile;
 - avviare, in caso di affidamento, la procedura di accreditamento regionale ai sensi della D.G.R. n. 816/2006 e s.m.i.;

Art. 8 – Personale e standard organizzativi

1. Il Concessionario assicura un'organizzazione minima conforme a quanto previsto dalla Scheda tecnica e dall'offerta presentata in gara.
2. L'assetto minimo comprende almeno:
 - un Coordinatore di struttura con esperienza specifica nella gestione di servizi rivolti a persone con disabilità;
 - educatori professionali e operatori socio-educativi in numero adeguato alla ricettività del Centro;
 - figure specialistiche per l'area riabilitativa, tra cui psicologo o psicoterapeuta, logopedista e terapeuta occupazionale o TNPEE, secondo il modello di servizio;
 - figura per l'area motoria e sensoriale;
 - personale amministrativo e di supporto necessario al corretto funzionamento del servizio.
3. Il personale deve possedere i titoli, le abilitazioni e l'esperienza dichiarati in sede di offerta e richiesti dai documenti di gara.
4. Tutti gli operatori devono partecipare a percorsi di formazione continua per almeno 16 ore annue.



CITTÀ DI SORSO
Servizio 3.2 Politiche Sociali

5. Ogni sostituzione di figure essenziali deve essere preventivamente comunicata al Comune, che può verificarne la coerenza con i requisiti richiesti.

Art. 9 – Sistema economico del servizio

1. Il Concessionario gestisce il servizio in autonomia economica e gestionale, senza oneri aggiuntivi a carico del Comune, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente convenzione.
2. Le entrate del Concessionario possono derivare da:
 - quote giornaliere di frequenza;
 - tariffe orarie per prestazioni specialistiche individuali o in piccolo gruppo;
 - contributi, donazioni, risorse proprie, finanziamenti pubblici o privati coerenti con la natura sociale del servizio.
3. Il Concessionario applica il piano tariffario e il piano economico-finanziario presentati in sede di offerta, garantendo equilibrio economico per l'intera durata della concessione.
4. Le eventuali agevolazioni sociali e i criteri di accesso ai benefici collegati al valore figurativo della concessione saranno disciplinati secondo gli atti adottati dal Comune.
5. Resta esclusa qualsiasi forma di contributo, integrazione economica o finanziamento a carico del Comune, salvo quanto espressamente previsto dagli atti di gara.

Art. 10 – Oneri a carico del Concessionario

1. Sono integralmente a carico del Concessionario:
 - utenze e consumi;
 - manutenzione ordinaria;
 - pulizia, decoro, custodia e vigilanza dei locali;
 - conservazione degli arredi e delle attrezzature;
 - acquisto di materiali e dotazioni ulteriori necessari allo svolgimento delle attività;
 - coperture assicurative e ogni altro onere connesso alla gestione.
2. Alla scadenza o cessazione della convenzione, l'immobile deve essere restituito in condizioni di integrità e normale conservazione, salvo il deterioramento derivante dall'uso corretto.
3. Nessun indennizzo è dovuto per eventuali migliorie apportate dal Concessionario, salvo preventiva autorizzazione espressa del Comune e diverso accordo scritto.

Art. 11 – Obblighi del Comune

1. Il Comune mette a disposizione del Concessionario i locali individuati nella planimetria allegata, con le dotazioni minime indicate nella Scheda tecnica.
2. Il Comune esercita le funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo sul corretto svolgimento del servizio tramite il RUP e gli uffici competenti.
3. Il Comune assicura il raccordo con i propri servizi sociali, nei limiti delle competenze istituzionali e senza assumere obblighi di copertura economica della gestione.
4. Restano a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile e quelli relativi alla sicurezza strutturale e agli adeguamenti imposti da sopravvenute disposizioni normative, fatti salvi gli obblighi del Concessionario in materia di manutenzione ordinaria, custodia, vigilanza e corretta conservazione dei locali e delle dotazioni in uso.



CITTÀ DI SORSO
Servizio 3.2 Politiche Sociali

Art. 12 – Monitoraggio, qualità e rendicontazione

1. Il Concessionario è tenuto ad adottare un sistema strutturato di monitoraggio della qualità del servizio e degli esiti, secondo i KPI (indicatori di performance) previsti dalla Scheda tecnica (Allegato 2).
2. Tra gli indicatori minimi rientrano, tra gli altri, il tasso di occupazione dei posti, la copertura dei PEI, la soddisfazione di utenti e famiglie, la continuità del personale e l'integrazione con la rete territoriale.
3. Il Concessionario trasmette al Comune report periodici almeno trimestrali e una relazione annuale sull'andamento del servizio, contenente dati quantitativi, esiti, criticità e azioni correttive.
4. Il Comune può effettuare verifiche, controlli, richieste di chiarimento e accessi ispettivi in ogni momento, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 13 – Inadempimenti, penali e piano di miglioramento

1. In caso di scostamenti rispetto agli standard di servizio, ai KPI (indicatori di performance), agli obblighi organizzativi o agli impegni assunti in sede di offerta, il Comune può contestare formalmente l'inadempimento e assegnare un termine per il ripristino delle condizioni richieste.
2. Il Comune può richiedere la presentazione di un piano di miglioramento con tempi, azioni correttive e responsabilità interne.
3. Restano ferme le eventuali penali previste dagli atti di gara o dagli atti applicativi della presente convenzione.

Art. 14 – Risoluzione e decadenza

1. Costituiscono cause di risoluzione o decadenza, a titolo esemplificativo:
 - perdita dei requisiti soggettivi, tecnici o economico-finanziari richiesti;
 - grave o reiterato inadempimento degli obblighi convenzionali;
 - mancato rispetto degli standard essenziali del servizio;
 - utilizzo improprio degli spazi concessi;
 - omessa sostituzione di personale essenziale o grave carenza organizzativa;
 - violazioni gravi in materia di lavoro, sicurezza, assicurazioni o privacy.
2. Nei casi di maggiore gravità il Comune può disporre la risoluzione anticipata della convenzione, previa contestazione e salvo i casi che richiedano intervento immediato a tutela dell'utenza o dell'interesse pubblico.
3. In caso di risoluzione o decadenza, il Concessionario è tenuto a garantire la continuità del servizio per il tempo strettamente necessario al subentro di altro gestore, secondo le indicazioni del Comune.

Art. 15 – Responsabilità, assicurazioni e sicurezza

1. Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione del servizio e risponde dei danni arrecati a utenti, terzi, personale, beni mobili e immobili nello svolgimento delle attività.
2. Il Concessionario deve mantenere per tutta la durata della convenzione idonea copertura assicurativa RCT/RCO con massimale non inferiore a quanto previsto dalla documentazione di gara.
3. Il Concessionario è tenuto al pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad adottare tutte le misure organizzative necessarie alla tutela degli utenti e del personale.



CITTÀ DI SORSO
Servizio 3.2 Politiche Sociali

Art. 16 – Divieti

1. È vietata la cessione della convenzione o del rapporto concessorio senza preventiva autorizzazione del Comune.
2. È vietata l'esternalizzazione sostanziale delle funzioni essenziali del servizio, in modo tale da svuotare di contenuto la responsabilità del Concessionario.
3. È vietato utilizzare i locali per attività estranee all'oggetto della concessione.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e della normativa nazionale vigente.
2. Il Concessionario tratta i dati acquisiti nello svolgimento del servizio esclusivamente per finalità istituzionali e operative connesse all'esecuzione della presente convenzione, adottando adeguate misure di sicurezza e riservatezza.
3. Restano ferme le competenze del Comune quale titolare del trattamento per i dati raccolti nell'ambito del procedimento amministrativo e delle funzioni istituzionali.

Art. 18 – Rinvio agli atti di gara

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia all'Avviso pubblico, al Capitolato speciale d'oneri, alla Scheda tecnica, alla proposta progettuale, al piano economico-finanziario e alla normativa vigente in materia.
2. Gli atti richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegati; nello specifico:
 - Avviso pubblico
 - Capitolato speciale d'oneri (Allegato 1)
 - Scheda Tecnica – Modello di Servizio (Allegato 2)
 - Proposta progettuale del Concessionario
 - Piano Economico-Finanziario (Allegato 7)
 - Verbale Commissione di Valutazione

Art. 19 – Spese, registrazione e foro competente

1. Le spese di bollo, registrazione e ogni altra spesa accessoria della presente convenzione sono a carico dell'aggiudicatario, salvo quanto diversamente disposto dalla legge.
2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Sassari, salva diversa previsione inderogabile di legge.

Art. 20 – Efficacia

1. La presente convenzione acquista efficacia dalla data della sua sottoscrizione digitale, salvo diversa decorrenza indicata dal Comune nel verbale di avvio del servizio.
2. La convenzione è sottoscritta in formato digitale ai sensi della normativa vigente.

Per il Comune di Sorso

Per il Concessionario
